

Sentenza: 26 novembre 2024, n. 206

Materia: tutela della concorrenza; trasporti pubblici non di linea; NCC (Noleggio con conducente)

Parametri invocati: artt. 117, secondo comma, lett. e), e 118, primo e secondo comma, Cost.; art. 5, comma 1, l. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e art. 10-bis, comma 6, d.l. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito in l. 12/2019, come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, commi 1 e 2, L.r. Calabria 20 aprile 2023, n. 16 (Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC))

Esito:

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16 (Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC));
- 2) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 10-bis, comma 6, d.l. 135/2018;
- 3) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, promossa in riferimento all'art. 118, commi primo e secondo, Cost.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe.

Il contenuto sostanziale, in termini di norme, delle disposizioni impugnate corrisponde al rilascio di un contingente di massimo di 200 licenze per NCC (attività di noleggio autoveicoli con conducente) a favore della società Ferrovie della Calabria s.r.l.

La Corte provvede innanzi tutto a fare chiarezza sulla non applicabilità al giudizio del disposto dell'articolo 10 bis, comma 6, del decreto legge 135/2018, che introduceva una moratoria nel rilascio (da parte dei comuni, in via normale, ma si veda oltre), delle licenze per Ncc.

La disposizione in parola è stata dichiarata infatti costituzionalmente illegittima con sentenza della corte costituzionale 137/2024.

Tanto basta a far considerare infondata la censura governativa che assumeva vi fosse stata violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), per avere invaso la Regione la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, mediante il mancato rispetto delle norme interposte di cui al citato decreto legge 135/2018.

Del pari infondata la corte ritiene la censura che prospetta violazione dell'art. 118 della Costituzione, per avere previsto la legge regionale l'allocazione della funzione di rilascio (di queste, sole, 200 licenze) al livello regionale, ferma l'allocazione della medesima funzione al livello comunale, in via generale, come previsto dalla l. 21/1992.

Secondo il ragionamento della corte, è proprio il principio di sussidiarietà che permette alla Regione di disporre l'allocazione della funzione di rilascio di un contingente di licenze al livello amministrativo regionale, previa una adeguata istruttoria condotta nell'ambito dei lavori preparatori della legge, che dimostra la necessità che sia la Regione a rilasciare autorizzazioni che si presentano come aggiuntive rispetto a quelle rilasciate dai comuni, che mantengono, come accennato, la competenza generale.

È invece fondata la censura condotta per violazione del citato parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), relativamente alla tutela della concorrenza, materia riservata allo Stato, ed ancora una volta per l'intermediazione delle norme interposte di cui alla legge 21/1992, ma sotto un profilo non ancora affrontato: il rilascio delle autorizzazioni per Ncc senza l'espletamento di una previa gara, direttamente a soggetto già individuato.

Ad avviso della Corte, la previsione della gara, di cui alla legge statale, è un dato insuperabile, da mantenere fermo affinché si mantenga un livello adeguato di tutela della concorrenza "per il mercato", nella nota accezione della giurisprudenza costituzionale, ovvero per permettere l'ingresso di nuovi potenziali operatori.

Precisa la Corte che la natura di soggetto *in house* della società a cui vengono rilasciate le licenze di Ncc non vale a potere consentire un affidamento diretto, senza gara. Questo perché l'art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) prevede tale possibilità solo con riferimento a quei servizi per i quali sono stabiliti specifici obblighi di servizio.

Il Noleggio con conducente è un servizio privato, professionale, senza una tariffa approvata a livello legale, mancante addirittura delle caratteristiche dell'offerta al pubblico, in punto di obbligo di adesione dell' esercente alla richiesta del cliente.

Conclusivamente, le norme impugnate vengono dichiarate costituzionalmente illegittime.